

TI_GERICHTE 38.2022.55 vom 25. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.55_d20220325

FR: TI_GERICHTE 38.2022.55 du 25 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 38.2022.55 del 25 marzo 2022

Regeste

Rettamente Cassa non è entrata in materia relativamente a oppos. interposta ultimo giorno del term. contro decis.di sosp., poiché irricev., non essendo stata completata entro term. assegnato. Rich. prolungam. term.supplem. non formulata prima della scadenza dello stesso. Assenti motivi restit. termine

Erwägungen

E. 19

seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all' art . 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all' art . 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10 ; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4).”

2.4. Nella presente evenienza, come visto nei fatti, il ricorrente, che ha dichiarato di aver ricevuto il 26 marzo 2022 la decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione emessa dalla Cassa il 25 marzo 2022 (cfr. doc. 12; 11; consid. 1.1.), ha inoltrato opposizione cautelativa, asserendo di non essere d'accordo con il provvedimento menzionato e richiedendo l'invio di tutta la documentazione soltanto il 25 aprile 2022 (cfr. doc. 12; consid. 1.2.), ossia l'ultimo giorno del termine legale di trenta giorni per interporre opposizione secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.1.). Inoltre, a prescindere dalla questione di sapere se il termine di otto giorni con scadenza il 6 maggio 2022 assegnato dalla Cassa il 28 aprile 2022 tramite lettera inviata per posta A Plus e notificatagli il 29 aprile 2022 (cfr. doc. 13; consid. 1.3.) al fine di completare l'opposizione, nella quale mancava in particolare la motivazione, sia o meno congruo ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA, l'insorgente non ha ad ogni modo reagito in alcun modo allo scritto del 28 aprile 2022 fino a dopo la metà di maggio 2022. In effetti unicamente il 18 maggio 2022 è pervenuta alla Cassa da parte dell'assicurato la richiesta di concedergli fino all'inizio di giugno 2022, poiché stava cercando qualcuno che lo aiutasse (cfr. doc. 14; consid. 1.4.). In

simili condizioni, tutto ben considerato e ritenuto, da una parte, che l'opposizione cautelativa inoltrata il 25 aprile 2022, ultimo giorno del relativo termine, non era motivata, dall'altra, che la richiesta di prolungamento del termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA – di per sé di principio prorogabile in presenza di motivi sufficienti (cfr. consid. 2.3.) – scadente il 6 maggio 2022 non è stata formulata tempestivamente prima della scadenza dello stesso (cfr. STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 5.7.), occorre concludere che a ragione la Cassa ha considerato l'opposizione contro la decisione del 25 marzo 2022 irricevibile e non è entrata nel merito della stessa. In relazione al termine del 30 giugno 2022 indicato nel messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2022 dalla parte resistente (cfr. doc. 16; consid. 1.5.), quest'ultima ha asserito essere un "chiaro errore di battitura, lo stesso avrebbe dovuto essere il 30.05.2022 (5 giorni)" (cfr. doc. III p.to 6). In ogni caso, anche volendo considerare, per ipotesi, che non si tratti di una svista, il termine del 30 giugno 2022 non influisce sull'esito della vertenza. Esso concerne, infatti, la data entro cui l'assicurato doveva confermare a quale decisione si riferisse la sua richiesta del 18 maggio 2022 tendente a ottenere una proroga fino all'inizio di giugno 2022 (cfr. doc. 16; 14; consid. 1.4.) e non riguarda, invece, un differimento del termine per completare l'opposizione spirato il 6 maggio 2022. Ininfluyente è altresì l'intervento del rappresentante del ricorrente avvenuto al più presto il 24 maggio 2022 (cfr. doc.15; I pag. 4; procura firmata il 27 maggio 2022; cfr. doc. A2), ossia quasi un mese dopo la scadenza - al 25 aprile 2022- del termine legale per interporre opposizione contro la decisione del 25 marzo 2022 e diciotto giorni dopo la scadenza - al 6 maggio 2022 - del termine supplementare ex art. 10 cpv. 5 OPGA. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4), rettamente al rappresentante dell'assicurato non è stato concesso un ulteriore termine per completare l'opposizione. Infine per quanto attiene alla censura di eccesso di formalismo (cfr. doc. I pag. 4), va osservato che il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile quando l'applicazione rigorosa delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante, complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale o impedisce l'accesso ai tribunali (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.1.; STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.). La nostra Massima Istanza ha precisato che la concessione di un termine suppletivo previsto all'art. 10 cpv. 5 OPGA è l'espressione di un principio generale del diritto processuale che deriva dal divieto del formalismo eccessivo (cfr. DTF 142 V 152; DTF 120 V 413). In casu tale termine è stato concesso con scadenza al 6 maggio 2022. La non entrata in materia a seguito del mancato ossequio del termine supplementare assegnato dalla Cassa in applicazione dell'art. 10 cpv. 5 OPGA da parte del ricorrente che, entro il 6 maggio 2022, è rimasto inattivo e nemmeno ha chiesto una proroga dello stesso facendo valere sufficienti motivi non configura, dunque, un formalismo eccessivo. Nemmeno risulta violato il diritto di essere sentito dell'insorgente quanto al merito della fattispecie (cfr. doc I pag. 5), poiché egli ha avuto in ogni caso la possibilità di far valere le proprie ragioni nel termine di opposizione di 30 giorni, come pure nel termine supplementare entro il quale avrebbe perlomeno potuto chiedere, facendo valere sufficienti motivi, la proroga dello stesso. 2.5. Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. L'art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo

stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la "restituzione in termini". Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. In concreto questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per completare opposizione contro la decisione del 25 marzo 2022. In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che l'assicurato non abbia completato e motivato l'opposizione del 25 aprile 2022. Per completezza giova evidenziare che il fatto che il ricorrente non sia di lingua e cultura italiana (cfr. doc. I pag. 4) non consente la restituzione del termine, considerato che il medesimo, il quale non era peraltro, perlomeno fino a quando ha conferito mandato di rappresentarlo al RA 1, al più presto il 24 maggio 2022 (la procura è stata firmata il 27 maggio 2022; cfr. doc. A2), iscritto ad alcun sindacato (cfr. doc. I pag. 5), ha comunque sempre manifestato di capire quanto richiestogli e di esprimersi in modo comprensibile, come ad esempio rispondendo in modo circostanziato allorché è stato interpellato circa le ragioni della fine del suo ultimo rapporto di impiego (cfr. doc. 7; 8; 9; 10; 12). Le esigenze formali di un'opposizione sono del resto

minime e avrebbero permesso all'insorgente di contestare facilmente il provvedimento in questione, persino con poche frasi (art . 10 cpv. 5 OPGA ; STF 8C_10/2021 del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4). 2.7. Stante tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 impugnata deve essere confermata. 2.8. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. L'oggetto della lite sottoposta all'esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell'opposizione interposta contro la decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione del 25 marzo 2022. In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA non merita di particolari approfondimenti. Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l'applicazione. Anche nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)." Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)" . In proposito cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; A. Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la ré vision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107. Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.